



DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Documento di Sintesi
relativo al

Modello di Organizzazione e Gestione
Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale D

Reati societari

INDICE

1.	I REATI SOCIETARI	3
1.1	Premessa	3
1.2	La tipologia dei reati	3
1.3	I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe	6
1.4	Le attività sensibili.....	6
1.5	Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate	6
1.6	Principi e norme di comportamento per i Destinatari.....	7
1.7	Procedure specifiche	9
1.8	Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	9

1. I REATI SOCIETARI

1.1 Premessa

I reati di cui alla presente Parte Speciale sono richiamati all'art. 25ter del D. Lgs. 231/2001, a seguito dell'integrazione apportata con D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*).

Il quadro dei reati presi in considerazione dall'art. 25ter D. Lgs. 231/2001 è mutato in primo luogo per effetto del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (*Riforma organica delle società di capitali e delle società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*), il quale ha modificato, tramite l'inserimento di un nuovo art. 111quinquies disp. att. c.c., l'art. 2632 c.c. (*Formazione fittizia del capitale*); in seguito, la L. 18 aprile 2005, n. 62 (*Legge Comunitaria 2004*) ha modificato l'art. 2637 c.c. (*Aggiotaggio*) e, successivamente, la L. 28 dicembre 2005, n. 262 (*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*) ha abrogato l'art. 2623 c.c. (*Falso in prospetto*), modificato l'art. 2625 c.c. (*Impedito controllo*), introdotto l'art. 2629bis c.c. (*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*) e modificato l'art. 2638 c.c. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*), tutti richiamati dalla norma di Parte Speciale del Decreto. Ulteriori modifiche sono intervenute a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (*Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*), il quale ha ulteriormente modificato l'art. 2629bis c.c.; nonché infine ad opera del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*), il quale ha abrogato la contravvenzione di cui all'art. 2624 c.c., pure oggetto di richiamo da parte dell'art. 25ter del D. Lgs. 231/2001 ed ha ulteriormente modificato la fattispecie di cui all'art. 2625 c.c.

L'ultima modifica legislativa in ordine di tempo – riguardante le fattispecie che costituiscono il fulcro della tutela penale dell'informazione societaria – è quella apportata con L. 27 maggio 2015, n. 69 (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*). Tale riforma ha operato una modifica della fattispecie penale disciplinata dall'art. 2621 c.c. (*False comunicazioni sociali*), eliminando ogni riferimento alla necessità di un danno per i soci, conseguente alla commissione della falsità, la quale, tuttavia, dovrà comunque essere perpetrata *"in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore"* ed ha altresì introdotto una ipotesi (art. 2621bis c.c.) di attenuato trattamento sanzionatorio (*Fatti di lieve entità*). Ha infine disciplinato separatamente, all'art. 2622 c.c., l'ipotesi in cui la falsità riguardi le comunicazioni sociali delle società quotate, punendola più severamente.

Le condotte integranti i reati richiamati dall'art. 25ter D. Lgs. 231/2001, suscettibili di ingenerare la responsabilità amministrativa diretta per la Società nel cui interesse o vantaggio sono stati commessi, sono descritte nel successivo paragrafo.

1.2 La tipologia dei reati

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621bis e 2622 c.c.).

La condotta di false comunicazioni sociali consiste, astrattamente, nella falsificazione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali previste dalla legge. In particolare la condotta illecita di cui agli artt. 2621 c.c. (per le società non quotate) e 2622 c.c. (per le società quotate) si realizza tramite la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni ovvero in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nella consapevole omissione di fatti materiali rilevanti - la cui comunicazione è imposta dalla legge - inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo; tali condotte debbono essere tenute in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore e sono sorrette dal dolo specifico di conseguimento di un ingiusto profitto.

Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ovvero sindaci e liquidatori (il che fa di tali fattispecie altrettanti reati propri), nonché coloro che, pur non rivestendo alcuna delle qualifiche prese in considerazione dalle disposizioni richiamate, concorrono nel reato a norma degli artt. 110 e ss. c.p. Conseguentemente, perché di

tali condotte possa rispondere la Società, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è necessario che la fattispecie sia posta in essere: **i)** da soggetto che rivesta, in seno all'ente, una delle qualifiche prese in considerazione dalle norme incriminatrici richiamate; **ii)** da un terzo o da un loro subordinato su indicazione o in correttezza con un tale soggetto.

L'art. 2621**bis** c.c. prevede, per le sole società non quotate, una pena ridotta per i fatti c.d. "*di lieve entità*" (circostanza attenuante), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Ancorché non richiamato dall'art. 25**ter** del D. Lgs. 231/2001, l'art. 2621**ter** c.c. prevede poi, sempre con riferimento alle sole falsità riguardanti le società non quotate, una causa di non punibilità consistente nella "*particolare tenuità del fatto*", già introdotta, in termini generali, dall'art. 131**bis** c.p., per la cui applicazione è necessario che: **i)** la pena detentiva comminata per l'illecito non superi i cinque anni; **ii)** ricorrano la non abitudine del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato, da valutarsi sempre in relazione alla modalità della condotta e all'esiguità del danno ovvero alla scarsa gravità del pericolo generato.

b) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La disposizione in esame punisce gli amministratori che, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, laddove la condotta cagioni un danno ai soci (comma 2) e con un aggravamento di pena laddove la società interessata sia quotata in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea, ovvero emetta strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116, T.u.f.; così il co. 3).

c) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma in commento punisce gli amministratori che, al di fuori dei casi di legittima restituzione del capitale, restituiscano ai soci, anche simulatamente, i conferimenti effettuati, ovvero li liberino dall'obbligo di eseguirli.

d) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

La disposizione in parola punisce la condotta degli amministratori che ripartiscano utili ovvero acconti su utili non effettivamente conseguiti o, ancora, destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite da utili, non suscettibili di distribuzione (co. 1).

È tuttavia prevista, quale causa estintiva del reato, la restituzione di quanto abbia formato oggetto di illecita ripartizione, purché la stessa intervenga prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio (co. 2).

e) Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in esame si perfeziona con la condotta, da parte degli amministratori, di acquisto ovvero di sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della società (comma 1) ovvero della società controllante (comma 2) cagionando una lesione del capitale sociale ovvero delle riserve non distribuibili per legge.

È tuttavia prevista, quale causa estintiva del reato, la ricostituzione del capitale ovvero delle riserve, che intervenga prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio (comma 3).

f) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie ivi contemplata si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale, ovvero di fusione o di scissione, cagionando un danno ai creditori (comma 1).

È tuttavia previsto, quale causa di estinzione del reato, il risarcimento dei danni ai creditori, purché anteriore al giudizio (comma 2).

g) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)

La disposizione in esame punisce chi, nella sua qualità di amministratore o di componente del consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea, ovvero emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.u.f., ovvero ancora di un soggetto sottoposto a vigilanza a norma del D. Lgs. 385/1993 (ad opera quindi della CONSOB, della Banca d'Italia o dell'ISVAP), violi gli obblighi informativi di cui all'art. 2391, comma 1, c.c., cagionando perciò danni alla società o ai terzi.

h) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma in commento individua una fattispecie integrabile dalla condotta di amministratori e di soci conferenti che, anche in parte, formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, ovvero tramite sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

i) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La condotta penalmente sanzionata dalla disposizione in parola consiste nella ripartizione dei beni sociali, ad opera dei liquidatori, a favore dei soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando con ciò un danno ai creditori medesimi (comma 1).

È tuttavia previsto, quale causa di estinzione del reato, il risarcimento dei danni ai creditori, purché anteriore al giudizio (comma 2).

j) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La disposizione in esame punisce chiunque (pertanto anche chi, all'interno della società, non rivesta una particolare qualifica), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

k) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie considerata è integrata dalla diffusione di notizie false ovvero dal compimento di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati né oggetto di richieste di negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in grado di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Soggetto attivo del predetto reato può essere chiunque, pertanto anche chi, all'interno della società, non rivesta una particolare qualifica.

l) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma in commento punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge ad autorità pubbliche di vigilanza ovvero tenute ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste dalla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esponano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, inerenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, al medesimo fine, occultino in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la medesima situazione, parimenti servendosi di mezzi fraudolenti (comma 1), oppure ancora consapevolmente ostacolano le funzioni di tali autorità di vigilanza, anche omettendo le informazioni alle stesse dovute (comma 3). Il reato è integrato altresì dall'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (comma 2).

Costituisce circostanza aggravante l'ipotesi che la società emetta titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea, ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 T.u.f.

m) Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)

La disposizione in commento non è una norma penale incriminatrice, bensì delinea l'ambito applicativo dei reati precedentemente contemplati, stabilendo che al soggetto formalmente investito della qualifica ovvero titolare della funzione prevista dalla legge civile, è equiparato tanto chi eserciti la medesima funzione, diversamente qualificata, quanto chi eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione medesima (co. 1). La disposizione si chiude stabilendo l'applicabilità delle disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori – fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali – a quanti siano legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (co. 2).

1.3 I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe

OMISSIS

1.4 Le attività sensibili

OMISSIS

1.5 Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate

Daikin Applied Europe si impegna ad improntare la propria attività di *governance* societaria a criteri di massima trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa applicabile e di ogni altra disposizione pertinente. A tal fine, gli impegni assunti dalla Società sono i seguenti:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della trasparenza nelle comunicazioni sociali e nella *governance* societaria;
- garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili e della normativa societaria applicabile, ivi compresa quella in tema di *corporate governance*, nonché di tutte le regole aziendali finalizzate a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, nonché nella la consapevolezza da parte del personale, coinvolto nei processi ritenuti sensibili, dei rischi potenziali di reato di cui al medesimo D.Lgs. 231/01;
- la realizzazione di idonei interventi formativi per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.Lgs. 231/01, art. 25ter, con riferimento tanto alle attività di formazione del bilancio e degli altri documenti contabili e gestionali richiesti dalla legge, quanto ove necessario alle regole in punto di *corporate governance* e redazione del bilancio;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi dell'art. 25ter;
- la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito ad ogni criticità capace di determinare il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25ter, D. Lgs. 231/2001.

Daikin Applied Europe, inoltre, assicura:

- l'esistenza di disposizioni e/o di procedure aziendali standardizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- la tracciabilità di ogni operazione afferente alle attività sensibili, con particolare riguardo a: **i)** la registrazione di ogni operazione, con riferimento alla data di compilazione, alla data di presa visione del documento e della firma riconoscibile del compilatore e supervisore; **ii)** la verificabilità *ex post*, eventualmente tramite adeguati supporti documentali, del processo

decisionale, con riferimento altresì alla motivazione di ciascuna scelta operativa, a garanzia della massima trasparenza; **iii)** una disciplina dettagliata in ordine alla possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;

- un'adeguata segregazione di compiti, per quanto possibile, con separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla e con individuazione di un Responsabile per ciascuna attività sensibile, con peculiare riferimento alle attività contabili e di bilancio della Società;
- lo svolgimento periodico, da parte del Responsabile di ciascuna attività sensibile, di attività di monitoraggio, di stesura della relativa reportistica e di trasmissione della stessa all'Organismo di Vigilanza ove richiesto;
- un sistema formalizzato di procure e deleghe, ove necessario, rispettoso dei seguenti requisiti: **i)** coerenza delle qualifiche e delle competenze professionali del delegato con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con previsione, ove richiesto, dell'indicazione delle soglie di approvazione delle relative spese; **ii)** accettazione espressa da parte del delegato e conseguente assunzione dei relativi obblighi; **iii)** chiara definizione delle stesse e dei rispettivi contenuti ed ambiti operativi; **iv)** conoscibilità all'interno della Società e pubblicità verso gli interlocutori esterni; **v)** definizione dei ruoli aziendali con poteri di spesa, con specificazione dei limiti e della natura delle spese medesime;
- un sistema di archiviazione della documentazione afferente alle aree sensibili, che garantisca l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati ivi conservati, nonché la possibilità di accesso ai documenti già archiviati solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- l'adozione di sistemi informatici che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione o di un suo segmento al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano, nonché l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale la Società deve altresì assicurare:

OMISSIS

1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari

I Destinatari, individuati alla stregua di quanto specificato nella Parte Generale (punto 3.5) devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui all'art. 25ter del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25ter del Decreto, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto, tracciabile e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- procedere alla formazione, redazione e controllo della correttezza del Bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei principi contabili adottati e delle procedure aziendali;
- procedere alla corretta, completa e trasparente registrazione contabile, nel rispetto del principio di competenza e dei criteri di ragionevolezza e prudenza;
- verificare eventuali scostamenti dei risultati di bilancio o delle chiusure infrannuali rispetto alle previsioni contenute nel budget, accertando le ragioni degli scostamenti medesimi;
- assicurare la correttezza di ogni operazione infragruppo;

- produrre per quanto possibile, e conservare, le evidenze documentali dell'attività svolta, affinché sia garantito un costante monitoraggio e riscontro dell'attività stessa, in ottemperanza ai precetti ed alle norme di comportamento prefissate ed al fine di poter giustificare, in qualsiasi momento, l'assunzione di determinate decisioni contabili;
- segnalare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false, o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- mantenere, nei confronti dei soggetti incaricati di funzioni di controllo, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, tale da permettere agli stessi lo svolgimento della loro attività istituzionale;
- fornire ai Sindaci ed ai revisori libero e tempestivo accesso ai dati ed alle informazioni richieste, nonché garantire la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni medesime;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;

A tutti i Destinatari del presente Modello (individuati a norma del punto 3.5 della Parte Generale), a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili, sono rivolti i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento:

- divieto di pratiche fraudolente attraverso la gestione trasparente della propria attività, con evidenza formale di quanto posto in essere, con riferimento altresì ai criteri seguiti nella valutazione delle singole poste di bilancio;
- divieto di rappresentare, di inserire nel sistema informativo aziendale, ovvero di trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto, per quanto possibile, di effettuare frequenti cambi dei criteri di valutazione utilizzati, che potrebbero ingenerare il sospetto di una possibile falsificazione dei bilanci;
- divieto di omettere le comunicazioni o le rappresentazioni di dati e di informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di comportamenti che ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari e fuorvianti;
- divieto di restituzione ai soci dei conferimenti eseguiti, ovvero di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- divieto di ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti ovvero destinati per legge a riserva, nonché di ripartizione di riserve al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
- divieto di acquisto o di sottoscrizione di quote sociali o di società appartenenti al medesimo Daikin Applied Group al di fuori dei casi previsti dalla legge, con lesioni all'integrità del capitale sociale;
- divieto di riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, operazioni straordinarie, in violazione delle disposizioni poste dalla legge a tutela dei creditori.

1.7 Procedure specifiche

OMISSIS

1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'O.d.V. a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

L'O.d.V., in particolare, con riferimento ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001, è destinatario, anche tramite la procedura di *whistleblowing*, del seguente flusso informativo:

OMISSIS